

Causa C-897/19 PPU

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

5 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Vrhovni sud (Croazia)

Data della decisione di rinvio:

28 novembre 2019

Ricorrente:

I.N.

Il Vrhovni sud (Corte Suprema, Croazia) [omissis] sottopone il presente

RINVIO PREGIUDIZIALE

CON DOMANDA DI

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA

(Versione anonimizzata)

I. Dati relativi al giudice del rinvio:

Giudice del rinvio: Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia

[omissis]

II. Parti nella causa principale:

I.N., [omissis]

Federazione Russa, rappresentata dal pubblico ministero della Repubblica di Croazia, [omissis]

III. Presentazione della causa principale e dei fatti rilevanti

a) Avviso di ricerca internazionale e circostanze dell'arresto della persona oggetto della domanda di estradizione I.N.

1. Il 20 maggio 2015, l'ufficio dell'Interpol di Mosca (Federazione Russa) ha emesso un avviso di ricerca internazionale nei confronti di I.N. ai fini dell'«arresto», in ragione del procedimento penale per corruzione passiva (articolo 290, paragrafo 5, della legge penale russa). Secondo la sintesi della descrizione fattuale del reato, lo straniero I.N. è accusato di aver ricevuto, in qualità di direttore della divisione licenze e certificati del Ministero russo delle Situazioni di emergenza nella Repubblica di Carelia, dopo previa concertazione con altri funzionari del ministero e nel contesto di un abuso delle sue funzioni ufficiali, una tangente dell'importo 833 000 rubli russi (RUB) da un rappresentante di una società e di avergli rilasciato in cambio le licenze per il montaggio, l'assistenza tecnica e la riparazione di attrezzature antincendio in edifici e cantieri.
2. Il 30 giugno 2019, al valico di frontiera M., lo straniero I.N. è stato arrestato sulla base del suddetto avviso di ricerca internazionale (avviso rosso emesso dall'ufficio dell'Interpol di Mosca). Lo straniero I.N. si è presentato, quale passeggero di un autobus, a un controllo alla frontiera al fine di entrare nella Repubblica di Croazia in provenienza dalla Repubblica di Slovenia. In occasione del controllo alla frontiera, ha dichiarato la sua identità presentando un documento di viaggio islandese per i rifugiati n. (...), valido dal 25 febbraio 2019 al 25 febbraio 2021.
3. Con l'arresto dello straniero I.N. è iniziata una procedura decisionale sull'extradizione dello straniero verso la Federazione Russa, che è svolta nella Repubblica di Croazia conformemente alle disposizioni dello Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (legge relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, «Narodne novine» 178/04, in prosieguo lo «ZOMPO»). Le disposizioni pertinenti dello ZOMPO sono menzionate nella IV sezione della presente domanda.

b) Procedura decisionale sulla domanda di estradizione dello straniero I.N. verso la Federazione Russa

4. Il 1° luglio 2019 I.N. è stato interrogato dal giudice istruttore dello Županijski sud (tribunale di comitato, Croazia) di Zagabria. I.N. ha dichiarato di opporsi alla sua estradizione verso la Federazione Russa. In udienza è stato indicato che è in possesso della cittadinanza russa e islandese.
5. Il 1° agosto 2019, l'amministrazione degli affari consolari, servizio per i visti e gli stranieri presso il Ministero degli Affari esteri e europei della Repubblica di Croazia, ha trasmesso allo Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria una nota dell'ambasciata di Islanda a B., nella quale è menzionato che lo straniero I.N. è in possesso della cittadinanza islandese nonché della residenza permanente

(*permanent residence*) in Islanda. La nota indica che lo straniero I.N. ha ottenuto la cittadinanza islandese il 19 giugno 2019. Prima di ottenere la cittadinanza, era detentore del documento di viaggio per rifugiati n. (...). La nota menziona anche che il governo islandese desidera che allo straniero I.N. sia garantito un trasferimento sicuro (*safe passage*) in l'Islanda al più presto.

6. Il 6 agosto 2019, lo Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria ha ricevuto una domanda dal pubblico ministero generale della Federazione Russa, richiedente l'extradizione dello straniero I.N. verso la Federazione Russa, conformemente alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione. L'extradizione è richiesta in ragione del procedimento penale relativo a nove reati di corruzione passiva, di cui all'articolo 290, paragrafo 3, della legge penale della Federazione Russa, e di cinque reati di corruzione passiva, di cui all'articolo 290, paragrafo 5, lettera a), della legge penale della Federazione Russa. Sono stati prodotti parimenti dei documenti a sostegno della domanda di estradizione, conformemente alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione. Nella domanda viene altresì menzionato che il pubblico ministero generale della Federazione Russa garantisce che la domanda di estradizione non ha lo scopo di perseguire la persona per motivi politici, a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza o delle sue opinioni, che saranno messe a disposizione dello straniero I.N. tutte le possibilità di esercitare la propria difesa, compresa l'assistenza di un avvocato, e che non sarà sottoposto a tortura, a trattamenti crudeli o inumani, o ancora a delle pene che ledano la dignità umana.
7. Il 5 settembre 2019, la sezione adita dello Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria ha adottato un'ordinanza con la quale ha statuito che sussistevano i requisiti richiesti dalla legge per l'extradizione ai fini del procedimento penale riguardante lo straniero I.N., previste agli articoli 33 e 34 dello ZOMPO, e ciò, nel rispetto del principio di specialità previsto all'articolo 37 dello ZOMPO.
8. Il 30 settembre 2019, lo straniero I.N. ha impugnato l'ordinanza del 5 settembre 2019 dello Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria. I.N. ritiene che esista un rischio concreto, serio e ragionevolmente prevedibile che, in caso di estradizione, egli sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti. Nel ricorso in appello, ha sottolineato che gli è stato riconosciuto dall'Islanda lo stato di rifugiato precisamente in ragione del procedimento penale in corso in Russia, che detiene un documento di viaggio islandese valido per i rifugiati, e che, attraverso l'ordinanza impugnata, lo Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria ha posto fine de facto alla protezione internazionale che gli è stata concessa dall'Islanda. Egli ha parimenti indicato di possedere la cittadinanza islandese e che, adottando l'ordinanza impugnata, il giudice di primo grado ha quindi ignorato l'interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, (C-182/15, EU:C:2016:630). A sostegno delle sue critiche relative al rischio di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, ha prodotto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che fanno riferimento alle condizioni inumane in seno al sistema carcerario della

Federazione Russa e al sistema giudiziario corrotto, nonché al rapporto del commissario per i diritti umani N.M. del 12 novembre 2013.

9. Il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia, in quanto giudice di secondo grado, è tenuto pronunciarsi sull'appello proposto dallo straniero contro l'ordinanza pronunciata il 5 settembre 2019 dallo Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria.
10. Secondo una giurisprudenza costante del Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia, occorre respingere una domanda di estradizione qualora sussista un rischio reale che, in caso di estradizione, la persona estradata sia sottoposta alla tortura o a pene o a trattamenti inumani. Tali elementi saranno esaminati nell'ambito del procedimento di appello.
11. Tuttavia, il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia nutre dei dubbi se, prima di statuire sulla domanda di estradizione in base alle disposizioni di diritto dell'Unione, occorra informare la Repubblica d'Islanda, di cui lo straniero è cittadino, della domanda di estradizione, di modo tale che tale Stato possa chiedere eventualmente la consegna del proprio cittadino al fine di svolgere un procedimento avente il fine di evitare il rischio di impunità.
12. Dal momento che sussistono dei dubbi quanto all'applicazione del diritto dell'Unione, il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia ha, con ordinanza del 26 novembre 2019, deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro dell'Unione europea che statuisce sull'extradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione europea, ma che è membro dello spazio Schengen, è tenuto a informare della richiesta di estradizione lo Stato membro dello spazio Schengen di cui tale persona ha la cittadinanza.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora lo Stato membro dello spazio Schengen abbia chiesto la consegna di tale persona per lo svolgimento del procedimento per il quale è stata richiesta l'extradizione, se occorra consegnargli tale persona conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (GU 2006, L 292, pag. 2).

c) Procedura decisionale sull'arresto provvisorio a fini estradizionali

13. Il 1° luglio 2019, dopo l'arresto dello straniero I.N. sulla base dell'avviso di ricerca internazionale, il giudice istruttorio dello Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria ha ordinato l'arresto provvisorio a fini estradizionali di I.N., conformemente all'articolo 47 dello ZOMPO. Lo straniero I.N. ha proposto

appello contro tale ordinanza, che la sezione adita dello Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria ha respinto, il 18 luglio 2019, in quanto infondata.

14. Il 7 agosto 2019, dopo la ricezione della domanda di estradizione verso la Federazione Russa, il giudice istruttore dello Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria ha prolungato la detenzione provvisoria a fini estradizionali dello straniero I.N. L'appello proposto dallo straniero I.N. è stato respinto con ordinanza della sezione adita dello Županijski sud (tribunale di comitato) di Zagabria il 27 agosto 2019 e, di conseguenza, l'ordinanza del giudice istruttore è divenuta definitiva.
15. Lo straniero I.N. è tuttora in stato di detenzione provvisoria a fini estradizionali.

IV. Disposizioni nazionali che possono essere applicate nella presente causa:

16. *Costituzione della Repubblica di Croazia* («Narodne novine» n. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 e 5/14.)

Articolo 9

Un cittadino della Repubblica di Croazia non può essere espulso dalla Repubblica di Croazia né privato della sua nazionalità, né estradato verso un altro Stato, salvo nell'ambito dell'esecuzione di una decisione di estradizione o di consegna, adottata conformemente ai trattati internazionali o all'acquis comunitario.

17. La Repubblica di Croazia non ha concluso con la Federazione Russa un accordo bilaterale in base al quale essa sarebbe tenuta ad estradare i propri cittadini verso tale Stato.
18. *ZOMPO*

Articolo 1

(1) La presente legge disciplina l'assistenza giuridica internazionale in materia penale (in prosieguo: «assistenza giuridica internazionale»), salvo che un trattato internazionale disponga altrimenti.

(2) (...)

Ordinanza di rigetto della domanda di estradizione

Articolo 55

(1) Quando il giudice competente ritiene che non siano riunite le condizioni di legge per l'extradizione, adotta un'ordinanza di rigetto della domanda di estradizione e trasmette quest'ultima tempestivamente al Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia, che, sentito il procuratore generale competente, conferma, respinge o modifica l'ordinanza.

(2) L'ordinanza definitiva di rigetto della domanda di estradizione è trasmessa al Ministero della Giustizia che la notificherà allo Stato richiedente.

Ordinanza autorizzante l'extradizione

Articolo 56

(1) Quando la sezione adita del giudice competente ritiene che siano riunite le condizioni di legge per l'extradizione, decide con ordinanza.

(2) Tale ordinanza può essere impugnata in appello entro un termine di 3 giorni. Il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia statuisce sull'appello.

19. I motivi di rigetto della domanda sono disciplinati dagli articoli 12 e 13 dello ZOMPO, mentre i motivi particolari di rifiuto dell'extradizione sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 35 dello ZOMPO

Rigetto della domanda

Articolo 12

(1) L'autorità nazionale competente può respingere la domanda di assistenza giuridica internazionale se:

1. la domanda riguarda un atto considerato come un reato politico o come un atto collegato ad un tale reato,

2. la domanda riguarda un reato tributario,

3. l'accettazione della domanda potrebbe causare un pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordinamento giuridico o ad altri interessi essenziali della Repubblica di Croazia,

4. si può ragionevolmente presumere che, in caso di estradizione, la persona oggetto della richiesta di estradizione, sarebbe perseguita penalmente o punita a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, o inoltre che la sua situazione sarebbe resa più difficile per uno di tali motivi,

5. si tratta di un reato minore.

20. Giurisprudenza del Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia riguardante l'applicazione della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630)

Il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia ha, con ordinanza [omissis] del 4 gennaio 2018, respinto l'ordinanza del giudice di grado inferiore, attraverso la quale quest'ultimo ha ritenuto che fossero riunite le condizioni di legge per l'extradizione del cittadino russo verso la Federazione Russa. Con tale

ordinanza, il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia ha invitato il giudice di grado inferiore a verificare se la persona oggetto della domanda di estradizione non fosse anche cittadina della Repubblica di Lituania, alla quale fanno riferimento alcuni dati del fascicolo, e ha rinviato il giudice di primo grado all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Petruhhin*.

V. Disposizioni di diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione:

21. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 18

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

(...)

22. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19)

Articolo 2

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

23. Protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 290)

Articolo 2

L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.

24. Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU 1999, L 176, pag. 36)

Articolo 1

La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in seguito denominati rispettivamente «Islanda» e «Norvegia» sono associate alle attività della Comunità

europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e al loro ulteriore sviluppo.

Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.

25. Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia

Articolo 1

Oggetto e scopo

1. Le parti contraenti si impegnano a migliorare, in conformità con le disposizioni del presente accordo, la consegna ai fini dell'azione penale o dell'esecuzione della condanna tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, tenendo in considerazione, come norme minime, i termini della Convenzione del 27 settembre 1996 in materia di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Le parti contraenti si impegnano, in conformità con le disposizioni del presente accordo, a far sì che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, si basi su un meccanismo di consegna a seguito di un mandato d'arresto in conformità con i termini del presente accordo.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo o, in caso di esenzione da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, dei principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto del presente accordo.

4. Nessun elemento del presente accordo dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di mandato d'arresto come definito dal presente accordo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

VI. Motivazioni della presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale:

26. Il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia considera che lo straniero I.N. non ha più lo status di rifugiato, in quanto ha ottenuto nel frattempo la cittadinanza islandese.

27. Nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630), la Corte ha statuito che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro di cui il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24), purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
28. Nelle motivazioni della sentenza Petruhhin, la Corte ha menzionato che la disparità di trattamento (consistente nel consentire l'extradizione di un cittadino dell'Unione, cittadino di un altro Stato membro, come il sig. Petruhhin, mentre i cittadini nazionali beneficiano della protezione) si traduce in una restrizione alla libertà di circolazione, ai sensi dell'articolo 21 TFUE. Una tale restrizione può essere giustificata se si basa su considerazioni oggettive e se è proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. Una restrizione al fine di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato costituisce un obiettivo legittimo. Infatti, la mancata estradizione dei cittadini nazionali è compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio [(tenuto conto del brocardo «aut dedere, aut judicare» (o estradare o giudicare)]. Inoltre, gli Stati membri sono, di norma, incompetenti a giudicare tali fatti quando né l'autore né la vittima sono loro cittadini. A tal proposito, l'extradizione di cittadini stranieri al fine di evitare il rischio di impunità è un giusto motivo di estradizione. Tuttavia, alla luce del criterio di proporzionalità, in particolare dell'esistenza di una misura alternativa meno restrittiva per conseguire l'obiettivo di evitare il rischio di impunità degli autori di un reato, è necessario, nella situazione descritta, privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l'interessato è cittadino.
29. Lo straniero I.N. non è cittadino dell'Unione europea, ma cittadino della Repubblica d'Islanda con la quale l'Unione europea ha un legame specifico.
30. Lo straniero I.N., che ha la residenza permanente nella Repubblica d'Islanda, si è avvalso della libera circolazione in seno agli Stati membri dello spazio Schengen.
31. L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri dell'Unione europea, come previsto all'articolo 2 del protocollo (n. 19) TFUE sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea. Inoltre, il Consiglio dell'Unione europea ha concluso con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia un

accordo sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

32. Lo straniero I.N. è stato arrestato sul territorio della Repubblica di Croazia, in occasione del suo ingresso nella Repubblica di Croazia in provenienza da un altro Stato membro dell'Unione europea, ossia dalla Repubblica di Slovenia.
33. La Repubblica di Croazia non estrada i propri cittadini verso la Federazione Russa.
34. L'articolo 18 TFEU prevede che, nel campo di applicazione dei trattati, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
35. La Repubblica d'Islanda non è membro dell'Unione europea, ma, il 1° novembre 2019, è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. Tale accordo prevede che le parti contraenti si impegnano a far sì che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, si basi su un meccanismo di consegna a seguito di un mandato d'arresto in conformità con i termini di tale accordo.
36. Alla luce dell'insieme degli elementi di cui sopra, il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia nutre dei dubbi sul determinare se l'articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie, la Repubblica di Croazia), che statuisce sull'extradizione verso uno Stato terzo (nella fattispecie, la Federazione Russa) di un cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione europea, ma che è membro dello spazio Schengen, è tenuto, prima della decisione sull'extradizione, a informare lo Stato di cui lo straniero è cittadino (nella fattispecie, la Repubblica d'Islanda) della richiesta di estradizione e se occorre, nell'ipotesi in cui tale Stato membro dello spazio Schengen (nella fattispecie, la Repubblica d'Islanda) richieda la consegna di tale persona ai fini dello svolgimento del procedimento per il quale è richiesta l'extradizione, a consegnargli detta persona, in conformità con l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.
37. Infatti, se la risposta alla questione posta fosse affermativa, verrà considerato che informare la Repubblica d'Islanda della domanda di estradizione, ai fini dell'eventuale emissione di un mandato d'arresto in vista della consegna per lo svolgimento di un procedimento penale, contribuirebbe all'attuazione dell'obiettivo di evitare il rischio di impunità degli autori di reato. Se la risposta alla questione posta fosse affermativa, ma la Repubblica d'Islanda non chiedesse la consegna, il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia valuterebbe se l'extradizione leda i diritti sanciti all'articolo 19 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, se la risposta alla questione

posta fosse negativa, ossia se il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia non fosse tenuto a informare la Repubblica d'Islanda dell'extradizione in virtù del diritto dell'Unione, il Vrhovni sud (Corte suprema) della Repubblica di Croazia valuterebbe allora, in conformità con le norme di diritto interno, se, a causa dell'extradizione, lo straniero sarebbe sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. Tra gli elementi di valutazione di tale rischio figura anche il fatto che lo straniero I.N. ha ottenuto previamente lo stato di rifugiato in Islanda.

VII. Domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza in conformità con l'articolo 107 del regolamento di procedura

38. Lo straniero I.N. si trova in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali.
39. In conformità con l'articolo 49 dello ZOMPO, la misura dell'arresto provvisorio a fini estradizionali rimane in vigore per tutta la durata della procedura di estradizione fino alla scadenza del termine di esecuzione dell'ordinanza di estradizione.
40. La risposta alla questione posta è determinante per la valutazione della situazione giuridica dello straniero.
41. Dal momento che la privazione della libertà costituisce una limitazione dei diritti umani fondamentali e delle libertà dello straniero sull'extradizione del quale è statuito nel procedimento principale, si chiede che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto a procedimento d'urgenza di cui all'articolo 107 del regolamento di procedura.

VIII. Domanda di interpretazione:

Se l'articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro dell'Unione europea che statuisce sull'extradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione europea, ma che è membro dello spazio Schengen, è tenuto a informare della richiesta di estradizione lo Stato membro dello spazio Schengen di cui tale persona ha la cittadinanza.

In caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora lo Stato membro dello spazio Schengen abbia chiesto la consegna di tale persona al fine di svolgere il procedimento per il quale l'extradizione è stata richiesta, se occorre consegnargli tale persona conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

Zagabria, 28 novembre 2019

[omissis]